

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I^a SEZIONE
L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 239/CGF
(2009/2010)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 169/CGF – RIUNIONE DEL 26 FEBBRAIO 2010

I Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Francesco Cerini, Dr. Salvatore Mezzacapo – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DEL GALLIPOLI CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL SIG. GIANNINI GIUSEPPE SEGUITO GARA GALLIPOLI/GROSSETO DELL'8.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 199 del 9.2.2010)

Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 199 del 10 febbraio 2010 il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha irrogato all'allenatore della squadra del Gallipoli, signor Giuseppe Giannini, la sanzione della squalifica per quattro giornate effettive di gara per avere l'interessato *“al termine del primo tempo, al rientro negli spogliatoi, rivolto un'espressione ingiuriosa all'Arbitro, afferrandolo con veemenza ad un braccio”*. La circostanza concerne la gara Gallipoli/Grosseto dello scorso 8 febbraio 2010.

Avverso la decisione del Giudice Sportivo, ha interposto reclamo il Gallipoli Calcio S.r.l. chiedendo una congrua riduzione della squalifica.

Alla riunione odierna sono comparsi il rappresentante della reclamante e lo stesso allenatore della squadra del Gallipoli, i quali hanno ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni già rassegnate.

La Corte, letto l'atto di gravame e sentiti gli intervenuti, accoglie il reclamo proposto e, per l'effetto, riduce la irrogata sanzione della squalifica per quattro giornate effettive di gara a due giornate, peraltro già scontate dal signor Giuseppe Giannini.

In tal senso depone la lettura dello stesso referto arbitrale nel quale il Direttore di gara riferisce che il signor Giannini si è espresso formulando la seguente frase : *“è impossibile arbitrare in questo modo”*. La *“contestazione”* del signor Giannini nasce dalla circostanza della avvenuta concessione – nei minuti di recupero del primo tempo – di un calcio di rigore alla squadra ospite del Grosseto, con contemporanea espulsione di un calciatore del Gallipoli. Non vi è dubbio che l'espressione adoperata, che la stessa reclamante riconosce censurabile, non ha tuttavia i tratti propri dell'espressione insultante o ingiuriosa, per come di contro ritenuto dal Giudice Sportivo.

Considerando, peraltro, che l'allenatore del Gallipoli non ha precedenti significativi o comunque subito squalifiche durante la Stagione Sportiva 2009/2010, appare equo - come si è già detto - ridurre a due le giornate di squalifica.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Gallipoli Calcio S.r.l. di Gallipoli (Lecce) e, per l'effetto, riduce la sanzione inflitta al sig. Giannini Giuseppe a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL PARMA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE JIMENEZ LUIS ANTONIO SEGUIDO GARA PARMA-LAZIO DEL 14.02.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 205 del 16.2.2010)

La società Parma F.C. S.p.A ha proposto reclamo avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti pubblicato sul Com. Uff. n. 205 del 16 febbraio 2010, con la quale è stata comminata per la gara Parma/Lazio del 14 febbraio 2010 la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Jimenez Luis Antonio “ *per aver, al 27 del secondo tempo, rivolto ad un Assistente un’espressione insultante* ”.

La società reclamante ha chiesto, nel ricorso, in via principale l’annullamento della sanzione inflitta, in quanto eccessiva e sproporzionata, ed in via subordinata la riduzione della sanzione inflitta anche con commutazione di una od entrambe le giornate di squalifica nella sanzione dell’ammenda.

Questa Corte di Giustizia Federale, esaminato il ricorso in oggetto, i fatti avvenuti e i referti degli Ufficiali di Gara, ritiene congrua la sanzione già applicata dal Giudice Sportivo e, quindi, in applicazione dell’art. 19, comma IV, lett. b) C.G.S., rigetta il ricorso in esame.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Parma F.C. S.p.A. di Parma.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II Collegio composto dai Signori

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Prof. Vincenzo Fortunato, Dr. Salvatore Mezzacapo – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario

3) RECLAMO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CAMBIASSO ESTEBAN MATIAS SEGUIDO GARA INTERNAZIONALE/SAMPDORIA DEL 21.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 210 del 22.2.2010)

All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Internazionale/Sampdoria, disputato in data 21 febbraio 2010 e valevole per il Campionato di Serie “A”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al calciatore Esteban Matias Cambiasso la squalifica per due giornate effettive di gara per aver “nell’intervallo, nel sottopassaggio che adduce agli spogliatoi, tentato di colpire con un pugno un calciatore della squadra avversaria”.

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la F.C. Internazionale Milano, la quale assume che il signor Cambiasso non avrebbe mai posto in essere la condotta sanzionata, attesa non soltanto la correttezza e l’educazione che hanno sempre contraddistinto il predetto calciatore, ma anche la smentita dell’accaduto da parte dello stesso giocatore avversario coinvolto, Daniele Castaldello, e dell’Amministratore Delegato della Sampdoria, Giuseppe Marotta.

Pertanto, la società ha richiesto l’annullamento del provvedimento o, in subordine, la riduzione della sanzione inflitta.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 22 febbraio 2010, è presente l’Avv. Capellini, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, rileva, in primo luogo, l’irrilevanza delle eccezioni sollevate dalla Società, in ragione dell’accertamento da parte della Procura Federale dell’accaduto e delle

lamentate mosse dallo stesso signor Castaldello proprio a seguito del tentativo da parte del signor Cambiasso di colpire l'avversario stesso. Ciò detto, la Corte rileva, altresì, che anche l'aver tentato di colpire un avversario, senza però riuscirvi, integra gli estremi della condotta violenta, sanzionata dall'art. 19 comma 4, lett. b) C.G.S..

Per questi motivi, la C.G.F. respinge il ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dall'F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RECLAMO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MUNTARI SULLEY ALI SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/SAMPDORIA DEL 21.2.2010
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 210 del 22.2.2010)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Internazionale/Sampdoria, disputato in data 21 febbraio 2010 e valevole per il Campionato di Serie "A", il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al calciatore Sulley Ali Muntari la squalifica per due giornate effettive di gara per aver "al 35° del primo tempo, uscendo dal terreno di giuoco per la sostituzione, rivolto ripetutamente un'espressione ingiuriosa agli Ufficiali di gara". In particolare, il calciatore dell'Internazionale, mentre usciva dal terreno di giuoco a seguito della sua sostituzione, si rivolgeva al Quarto Ufficiale con la seguente espressione: "Siete proprio scarsi".

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la F.C. Internazionale Milano, la quale lamenta, oltre l'irragionevolezza dell'entità della sanzione inflitta, anche la non punibilità dell'espressione usata dal signor Muntari, atteso che il Quarto Ufficiale, in quanto soggetto dotato del potere di informare l'arbitro in caso di comportamento non corretto dei giocatori, non ha ritenuto necessario, nel momento in cui ha rilevato la predetta espressione, segnalare al direttore di gara l'accaduto e, così facendo, non avrebbe considerato ingiuriosa la condotta in questione.

Pertanto, la società ha richiesto l'annullamento del provvedimento o, in subordine, la riduzione della sanzione inflitta.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 22 febbraio 2010, è presente l'Avv. Capellini, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, rileva che la frase indirizzata dal signor Muntari al Quarto Ufficiale non appare rivestire contenuto ingiurioso, secondo il concetto tipicamente penalistico cui non può non farsi riferimento per qualificare l'ingiuria nell'ambito del procedimento sportivo, poiché non è idonea a ledere la dignità, l'onorabilità ed il decoro altrui.

Ad ogni modo, la frase de qua è connotata da una palese mancanza di riguardo o di rispetto verso la persona alla quale è indirizzata, circostanza questa che la rende punibile ai sensi dell'art. 19 n. 4 C.G.S., il quale sanziona la condotta ingiuriosa ed irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.

In quest'ottica, ritenuto il comportamento irrispettoso meno grave di quello ingiurioso, vi è tuttavia spazio per un ridimensionamento della sanzione inflitta in primo grado al signor Muntari ed in particolare per la riduzione della squalifica ad 1 giornata di gara con l'aggiunta di un'ammenda di € 10.000,00.

Per questi motivi, la C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dall'F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano, riduce la sanzione inflitta al calciatore Muntari Sulley Ali ad 1 giornata effettiva di gara ed all'ammenda di € 10.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5) RECLAMO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 40000,00 INFLITTA AL SIG. DOS SANTOS MOURINHO JOSE' MARIO SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/SAMPDORIA DEL 21.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 210 del 22.2.2010)

Con ricorso d'urgenza ritualmente proposto la società F.C. Internazionale ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 210 del 22.2.2010) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha comminato al suo tesserato Dos Santos Mourinho José Mario, la squalifica per tre giornate effettive di gara e l'ammenda di € 40.000,00 (quarantamila/00).

Con i motivi scritti la ricorrente ha eccepito: 1) che il gesto delle “manette” non può integrare alcun illecito disciplinare; 2) che il difetto di contestualizzazione oggettiva del gesto, rivolto al pubblico e, asseritamente, alle telecamere essendo atto per definizione ermetico non può essere sussunto nella nozione di contestazione essendo, per contro, suscettibile di interpretazione anche in carenza di elementi probatori oggettivi idonei a supportare i presupposti fattuali posti a base della sanzione disciplinare comminata; 3) che i gesti plateali addebitati sono da considerarsi del tutto generici e non idonei a supportare, come avvenuto, la loro valenza polemica come, invece, arbitrariamente avvenuto; 4) che le condotte ingiuriose, conclusesi con l'affermazione “vergognatevi”, tutte dirette agli ufficiali di gara, non essendo, quest'ultima stata percepita dall'arbitro non consentono, con richiami alla materia penale, di essere interpretate come offesa all'onore di una persona presente e, quindi, ingiuriose; 5) che l'addebito circa le lamentele per la presenza dei rappresentanti della Procura Federale manifestatesi, durante tutta la durata della gara, con inviti a “non guardare e non tener conto del loro comportamento ma a seguire la partita” era del tutto apodittico, gratuito e privo del pur minimo riscontro in fatto ed in diritto; 6) che la sanzione comminata non era correlata a fattispecie astratte di riferimento e specifiche violazioni. In conseguenza la Società ricorrente ha concluso chiedendo, nel merito, la revoca (rectius annullamento) della sanzione comminata ed in subordine, la riduzione della stessa in misura di giustizia.

Alla seduta del 26.2.2010 è comparso, davanti alla competente C.G.F. - 1^a Sezione Giudicante – il difensore della ricorrente il quale ha ampiamente illustrato i motivi scritti concludendo in conformità.

Ciò premesso, questa C.G.F., sulla base degli atti ufficiali, rigetta il ricorso in quanto infondato.

Osserva, infatti, preliminarmente che le condotte poste in essere dal signor Dos Santos Mourinho José Mario costituiscono violazione del basilare principio statuito dall'art. 1 n. 1 C.G.S. che impone ai tesserati di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Non può, specie per quanto attiene al gesto delle “manette”, non rilevarsi l'estrema platealità e particolare gravità del reiterato atto, foriera di reazioni anche da parte del pubblico.

Le vibranti e per più versi offensive proteste riguardano decisioni disciplinari adottate dal direttore di gara riferibili, contrariamente a quanto per evidente errore materiale refertato dai rappresentanti della Procura Federale, a provvedimenti per comportamenti sanzionati dall'arbitro in danno di calciatori della società ricorrente.

Né giova obiettare, come eccepito dalla ricorrente, che l'affermazione “vergognatevi” non era stata percepita dagli Ufficiali di gara, atteso che precedenti frasi ad essi rivolte, con tono molto acceso ed offensivo, avevano, già di per sé, significato di disvalore ed erano gravemente lesive del prestigio.

Altrettanto di segno in equivoco, come grave e plateale contestazione dell'operato arbitrale, deve considerarsi il lancio di una borsa “Sixtus” da parte del signor Dos Santos Mourinho José

Mario e le insistenti lamentele indirizzate ai rappresentanti della P.F. all'uopo delegati per il controllo della gara.

Congrua, pertanto, deve ritenersi la sanzione comminata anche in considerazione della recidiva specifica e reiterata applicata dal G.iudice Sportivo in dipendenza di precedenti condotte, in fattispecie analoghe, disciplinarmente sanzionate.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dall'F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 29 marzo 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete